



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@figc.it

NUMERO COMUNICATO 05 DATA COMUNICATO 29/07/2023

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Sommario

COMUNICAZIONI	143
Comunicazioni Segreteria.....	143
Allegati – Comunicati Ufficiali della L.N.D.	143
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	144
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	145

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Segreteria

Allegati – Comunicati Ufficiali della L.N.D.

Con il presente Comunicato Ufficiale si pubblicano in allegato, per opportuna conoscenza, i seguenti Comunicati Ufficiali rilasciati dalla L.N.D..

- **Comunicato Ufficiale n. 61 LND** - Modifica CU N. 46/A FIGC del 25 luglio 2023 Modifica lettera G) C.U. n. 184/A del 1° giugno 2023;
- **Comunicato Ufficiale n. 62 LND** - Modifica CU n. 46/A del 25 luglio 2023 che ha integrato il CU n. 184/A del 1° giugno 2023;
- **Comunicato Ufficiale n. 63 LND** - CU n. 48/A FIGC - Designazione IV arbitro fasi finali Coppa Italia e spareggio-promozione Eccellenza, Juniores U19 e Under 18;
- **Comunicato Ufficiale n. 64 LND** - CU n. 49/A FIGC - Modifica art. 40 NOIF;
- **Comunicato Ufficiale n. 65 LND** - CU n. 50/A FIGC - Modifica art. 46 del Regolamento AIA;
- **Comunicato Ufficiale n. 66 LND** - Manifestazione di interesse Giudice Sportivo per le competizioni nazionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Maurizio Lorenzini, Componenti, nella sua **riunione del 27 Luglio 2023**, ha assunto le seguenti decisioni:

Nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 31455/658pfi22-23/PM/vdb del 27.06.2023.

NEI CONFRONTI DI

- Sig. CONTARDI Alessandro all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Atletico BMG ASD;
- Sig. Obodo Heneth Ogochuk, all'epoca dei fatti calciatori e tesserato per la società Atletico BMG ASD;
- Società Atletico BMG ASD;

per rispondere degli addebiti di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale.

All'udienza di trattazione del 27/07/2023 sono presenti: l'Avv. Alessio Tomassucci in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; l'Avv. Elisa Benvenuta per la società Atletico BMG ASD e per il Sig. Alessandro Contardi, quest'ultimo presente personalmente.

Preliminarmente il Tribunale prende atto dell'avvenuta definizione del procedimento a carico di Obodo Heneth Ogochuk ai sensi dell'Art. 127 CGS mediante il quale il medesimo e il rappresentante della Procura hanno concordato le seguenti sanzioni quattro giornate di squalifica come da relativo verbale sottoscritto dalle parti ed allegato a verbale d'udienza.

A conclusione dell'udienza, Il Tribunale ha pronunciato la seguente decisione:

- Quanto al calciatore Obodo Heneth Ogochuk, visto l'art. 127 comma 3 CGS dichiara l'efficacia della sanzione concordata tra le parti;
- Quanto al Sig. Contardi Alessandro ed alla società Atletico BMG ASD dichiara il proscioglimento dei deferiti.

Riserva il deposito della sentenza nei termini di rito.

Così deciso in Perugia il 27 luglio 2023

Il Tribunale Federale Territoriale
Avv. Francesco Temperini Presidente
Avv. Paolo Cutini
Avv. Maurizio Lorenzini

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua riunione del 27 Luglio 2023, ha assunto le seguenti decisioni:

TORNEO "TORRITA" UNDER 16

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD CASTIGLIONE DEL LAGO IN MERITO ALLA GARA CASTIGLIONE DEL LAGO – FOIANO, DISPUTATASI A TORRITA (SI) IL 09.06.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 221 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 27.06.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE SWKENDAJ ANDREA PER 4 GARE;**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 27.07.2023, HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal referto arbitrale emerge come il calciatore SWKENDAJ Andrea abbia colpito a gioco fermo un avversario. Considerato che il gesto non ha tuttavia procurato alcuna conseguenza al giocatore colpito, come riferito dallo stesso direttore di gara, si ritiene congruo ridurre la sanzione a tre giornate di squalifica, corrispondente al minimo edittale di cui all'art. 38 del CGS.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore dal G.S. a tre giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Perugia 27.07.2023.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Maria Grazia Cespa

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 27 Luglio 2023**, ha assunto le seguenti decisioni:

XXI TORNEO BASTIA CUP

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD DUCATO SPOLETO IN MERITO ALLA GARA DUCATO SPOLETO – BASTIA UMBRA, DISPUTATASI AD OSPEDALICCHIO IL 09.06.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 221 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 27.06.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- SQUALIFICA CALCIATORE OTTAVIANI GIULIO PER NR. 4 GARE;
- SQUALIFICA CALCIATORE ASISANI FRANCESCO SAVERIO PER NR. 4 GARE;
- SQUALIFICA CALCIATORE PAOLINO MARCO PER NR. 4 GARE.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 27.07.2023, HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il comportamento offensivo posto in essere dai calciatori all'indirizzo del direttore di gara emerge univocamente dal referto arbitrale ed è sostanzialmente riconosciuto dalla stessa società reclamante.

Si ritiene peraltro congrua la riduzione delle sanzioni per tutti e tre i calciatori a due giornate di squalifica ciascuno ai sensi dell'art. 36 lettera a) CGS, non essendo il comportamento dei suddetti calciatori concretizzatosi anche con un contatto fisico con l'arbitro.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta ai suddetti calciatori dal G.S. a due giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Perugia 27.07.2023.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Dott. Domenico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 29 LUGLIO 2023.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace